



Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 69/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2019/C 69/02	Avviso della Commissione europea sul cumulo tra l'Unione europea e taluni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP») che applicano un APE, altri Stati ACP e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea nell'ambito degli accordi di partenariato economico tra l'Unione europea e gli Stati del CARIFORUM, gli Stati del Pacifico e gli Stati dell'Africa orientale e australe	2

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca centrale europea

2019/C 69/03	Bando di gara per la selezione dei membri del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board) non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva — Ref. PRO-004931	4
--------------	---	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 69/04	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Domanda presentata da un ente aggiudicatore	6
--------------	--	---

Rettifiche

2019/C 69/05	Rettifica del Codice di prenotazione (PNR) — Autorità competenti — Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU C 194 del 6.6.2018)	7
2019/C 69/06	Rettifica della pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU C 317 del 23.9.2017)	8

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 febbraio 2019

(2019/C 69/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1354	CAD	dollari canadesi	1,4951
JPY	yen giapponesi	125,70	HKD	dollari di Hong Kong	8,9098
DKK	corone danesi	7,4619	NZD	dollari neozelandesi	1,6648
GBP	sterline inglesi	0,86805	SGD	dollari di Singapore	1,5352
SEK	corone svedesi	10,6188	KRW	won sudcoreani	1 277,61
CHF	franchi svizzeri	1,1367	ZAR	rand sudafricani	15,8539
ISK	corone islandesi	135,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6275
NOK	corone norvegesi	9,7808	HRK	kuna croata	7,4155
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 978,50
CZK	corone ceche	25,648	MYR	ringgit malese	4,6320
HUF	fiorini ungheresi	317,24	PHP	peso filippino	59,193
PLN	zloty polacchi	4,3346	RUB	rublo russo	74,3534
RON	leu rumeni	4,7565	THB	baht thailandese	35,390
TRY	lire turche	6,0442	BRL	real brasiliano	4,2476
AUD	dollari australiani	1,5969	MXN	peso messicano	21,8165
			INR	rupia indiana	80,7435

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso della Commissione europea sul cumulo tra l'Unione europea e taluni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP») che applicano un APE, altri Stati ACP e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea nell'ambito degli accordi di partenariato economico tra l'Unione europea e gli Stati del CARIFORUM, gli Stati del Pacifico e gli Stati dell'Africa orientale e australe

(2019/C 69/02)

I protocolli relativi alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa degli accordi di partenariato economico («APE») tra l'Unione europea («l'Unione») e gli Stati del CARIFORUM⁽¹⁾, gli Stati del Pacifico⁽²⁾ e gli Stati dell'Africa orientale e australe («ESA»)⁽³⁾ prevedono il cumulo dell'origine nell'Unione⁽⁴⁾.

Il cumulo consente agli esportatori dell'Unione, alle condizioni specifiche di ciascun APE, di incorporare nei prodotti che esportano nell'ambito di tali APE materiali originari di uno Stato aderente all'APE, di altri Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») o dei paesi e territori d'oltremare («PTOM»)⁽⁵⁾, come se fossero originari dell'Unione e di considerare le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato aderente all'APE, in altri Stati ACP o nei PTOM come effettuati nell'Unione.

Tale cumulo, subordinato al rispetto dei requisiti specifici previsti da ciascun protocollo sulle norme di origine degli APE indicati nel presente avviso, può essere applicato solo se l'Unione:

- ha concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa con i paesi e territori interessati che garantisca una corretta attuazione del cumulo, e
- ha fornito agli Stati aderenti all'APE i dettagli di tali accordi di cooperazione amministrativa.

L'Unione ha concluso accordi o intese di cooperazione amministrativa con i seguenti Stati ACP e PTOM:

— **Stati ACP aderenti all'APE:**

Caraibi: Antigua e Barbuda; Commonwealth delle Bahamas; Barbados; Belize; Commonwealth di Dominica; Repubblica dominicana; Grenada; Repubblica cooperativa di Guyana; Giamaica; Saint Kitts e Nevis; Santa Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago;

Regione dell'Africa centrale: Repubblica del Camerun;

Regione dell'Africa orientale e australe: Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;

Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica di Figi e Samoa;

Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe: Repubblica del Botswana; Regno di Eswatini; Regno di Lesotho; Repubblica del Mozambico; Repubblica di Namibia e Repubblica del Sud Africa;

Regione dell'Africa occidentale: Repubblica della Costa d'Avorio; Repubblica del Ghana;

— **Altri Stati ACP:**

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Repubblica centrafricana, Comore, Ciad, Congo (Brazzaville), Isole Cook, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Repubblica di Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Ruanda, Isole Salomone, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu e Zambia

⁽¹⁾ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽⁴⁾ Articolo 3 del protocollo I dell'APE UE-CARIFORUM;
Articolo 3 del protocollo II dell'APE interinale UE-Pacifico;
Articolo 3 del protocollo I dell'APE interinale UE-ESA.

⁽⁵⁾ PTOM elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

— **PTOM:**

Groenlandia; Nuova Caledonia e dipendenze; Polinesia francese; Terre australi e antartiche francesi; Wallis e Futuna; Saint-Barthélemy; Saint Pierre e Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint Eustatius; Sint Marteen; Anguilla; Bermuda; Isole Cayman; Isole Falkland; Georgia del sud e Sandwich australi; Montserrat; Isole Pitcairn; Sant'Elena e dipendenze; Territorio dell'Antartico britannico; Territorio britannico dell'Oceano indiano; Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche.

La Commissione europea ha debitamente comunicato i dettagli di tali accordi di cooperazione amministrativa agli Stati del CARIFORUM, agli Stati del Pacifico e agli Stati ESA.

Con il presente avviso le parti interessate sono informate del fatto che l'Unione soddisfa i requisiti amministrativi specificati in ciascun protocollo ⁽⁶⁾.

Il cumulo nell'Unione previsto dai protocolli relativi alle norme di origine degli APE indicati nel presente avviso può pertanto essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti previsti da ciascun protocollo ⁽⁷⁾, con i paesi e i territori menzionati nel presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato in conformità con:

- l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del protocollo I dell'APE UE-CARIFORUM;
- l'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), del protocollo II dell'APE interinale UE-Pacifico;
- l'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), del protocollo I dell'APE interinale UE-ESA.

⁽⁶⁾ Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e c), del protocollo I dell'APE CARIFORUM-EU;
Articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e c), del protocollo II dell'APE interinale UE-Pacifico;
Articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e c), del protocollo I dell'APE interinale UE-ESA.

⁽⁷⁾ Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del protocollo I dell'APE UE-CARIFORUM;
Articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del protocollo II dell'APE interinale UE-Pacifico;
Articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del protocollo I dell'APE interinale UE-ESA.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA CENTRALE EUROPEA

**Bando di gara per la selezione dei membri del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board) non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva —
Ref. PRO-004931**

(2019/C 69/03)

Con il presente bando di gara la Banca centrale europea (BCE) dà avvio al processo per la selezione e la nomina di due membri del comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva.

1. Informazioni di carattere generale

In linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, l'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS e sono destinati a comprendere, in futuro, i servizi di ECMS.

In data 16 marzo 2016, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (il «Consiglio direttivo») ha approvato l'istituzione del Comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*) («MIB»). Il MIB è l'organo di governance responsabile dei compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato. In data 25 gennaio 2019, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (Decisione BCE/2019/3) (la «decisione») ⁽¹⁾.

Il MIB è composto, tra l'altro, da due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto), uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli (capo 1, sezione 2 dell'allegato II della decisione).

Il mandato del MIB, compresi i suoi obiettivi, le sue responsabilità e i suoi compiti nonché le responsabilità e i compiti dei suoi membri sono stabiliti nell'allegato I della decisione.

La BCE predispose il presente bando di gara per la nomina di due membri del MIB non espressione di banche centrali e la creazione di una lista di riserva per eventuali sostituzioni dei membri del MIB non espressione di banche centrali.

2. Luogo di esecuzione/prestazione dei servizi

Il luogo di prestazione dei servizi è principalmente la sede della BCE, a Francoforte sul Meno, in Germania, con eventuali spostamenti in altre località dell'UE.

3. Tipo di procedura: bando di gara

La BCE invita alla presentazione di candidature ai fini della selezione e della nomina di due membri del MIB non espressione di banche centrali e della creazione di una lista di riserva per sostituzioni. La selezione si basa esclusivamente sulla qualità delle candidature pervenute.

La procedura è disciplinata dall'allegato IV della decisione, che stabilisce le procedure e i requisiti applicabili alla selezione, alla nomina e alla sostituzione dei membri del MIB non espressione di banche centrali, nonché dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GUL 32 del 4.2.2019, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15), come modificata dalla decisione BCE/2016/17 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 21).

4. Documentazione completa

La documentazione completa (in lingua inglese) che specifica a) il ruolo del MIB; b) il ruolo e i compiti dei membri del MIB non espressione di banche centrali; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature, compreso il termine per la loro ricezione (35 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*) è reperibile nel sito internet della BCE al collegamento: <https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html>

5. Ulteriori informazioni

Per ogni domanda relativa alla presente procedura, i candidati possono rivolgersi alla

signora Emilia Pérez Barreiro
European Central Bank
Directorate General Market Infrastructure and Payments
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
GERMANIA

Tel. +49 6913445788.

Le domande dovrebbero essere preferibilmente inviate per iscritto a mezzo posta elettronica all'indirizzo emilia.perez@ecb.int. La BCE non assume alcuna responsabilità riguardo alle domande non presentate secondo le modalità sopra descritte.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Domanda presentata da un ente aggiudicatore**

(2019/C 69/04)

Il 7 dicembre 2018 è stata presentata alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 10 dicembre 2018.

La domanda è stata presentata da Hrvatska pošta e riguarda i servizi di pacchi espressi, stampa e giornali e i servizi di posta non indirizzata in Croazia. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione.» La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di 105 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale domanda. Il termine scade pertanto il 23 maggio 2019.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori domande riguardanti lo stesso settore o attività in Croazia pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della presente domanda.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

RETTIFICHE

Rettifica del Codice di prenotazione (PNR) — Autorità competenti — Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 194 del 6 giugno 2018)

(2019/C 69/05)

Pagina 4, al punto «in Latvia»:

- anziché:* «Drošības policija;
Valsts policija;
Valsts robežsardze;
Iekšējās drošības birojs;
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
Militārā policija;
Militārās izlūkošanas un drošības dienests;
Satversmes aizsardzības birojs;
Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas policijas pārvalde;
Prokuratūra.»
- leggasi:* «Valsts drošības dienests;
Valsts policija;
Valsts robežsardze;
Iekšējās drošības birojs;
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Militārā policija;
Militārās izlūkošanas un drošības dienests;
Satversmes aizsardzības birojs;
Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas policijas pārvalde;
Prokuratūra.»
-

Rettifica della pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 317 del 23 settembre 2017)

(2019/C 69/06)

Pagina 8, punto 7, 4° paragrafo:

anziché: «La zona di invecchiamento è situata ad un'altitudine superiore a 2 400 metri»

leggasi: «La zona di invecchiamento è situata ad un'altitudine superiore a 2 300 metri».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT